



**Assemblea Straordinaria dei Soci della sezione CAI Cosenza
presso la sede sociale sita in via Casali-Stazione FC
delle ore 18,00 del giorno 11 dicembre 2023**

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del programma escursioni 2024;
- 2) Approvazione delle quote sociali;
- 3) Approvazione modifica dell'art.1 del vigente Statuto in ottemperanza della delibera dell'assemblea straordinaria del 22 Novembre 2022, così come modificato: Art. 1 "E' costituita L'Associazione denominata CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI COSENZA "Giovanni Barracco" (allo stato APS associazione di promozione sociale) con sede in Cosenza

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

La Presidente Maria Talarico, nel ricordare che l'orario dell'assemblea era stabilito alle ore 18:00, alle ore 18:15 dà avvio ai lavori; propone come Presidente dell'assemblea il socio Giacomo Zanfei; l'assemblea **approva all'unanimità**;

il Presidente Zanfei dichiara la validità della riunione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sezionale e chiama al tavolo della segreteria il socio Luigi Zaccaro, che assume la carica di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà atto che la prima riunione dell'assemblea, prevista per le ore 11:00 del giorno 9 dicembre 2023, è andata deserta.

Passa quindi alla discussione secondo l'ODG:

- 1) Approvazione del programma escursioni 2024;

il Presidente dà la parola al socio Luigi Zaccaro il quale, prima di illustrare il programma delle attività sezionali previste per l'anno 2024, precisa che si tratta di una bozza e che è possibile apportare eventuali modifiche; nel corso della esposizione alcuni soci presenti intervengono chiedendo chiarimenti e proponendo alcune precisazioni che vengono immediatamente riportate sulla bozza; terminata la discussione il Presidente pone ai voti l'approvazione del programma sezionale, che viene **approvato all'unanimità**;

- 2) Approvazione delle quote sociali;

il socio Luigi Zaccaro prende la parola e dà lettura della decisione assunta dal Consiglio Direttivo in merito alle quote sociali dell'anno 2024; comunica che sono state confermate le quote dell'anno corrente (2023) dandone lettura:

soci ordinari:	€ 52,00;
soci familiari:	€ 30,00;
soci under 18:	€ 16,00;
soci junior:	€ 30,00;
soci CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico):	€ 43,00;

a questo punto prende la parola il socio Giacomo Zanfei nella sua qualità di Presidente Regionale del CNSAS; comunica che nei rapporti a livello nazionale tra il CAI e il CNSAS sono intervenute delle novità che si possono sintetizzare con una sostanziale agevolazione nella determinazione della quota di iscrizione dei soci CAI e CNSAS (per come si può evincere dalla documentazione allegata a fare parte integrante e sostanziale del presente atto); per cui propone di applicare la seguente soluzione:



Club Alpino Italiano
Sezione di Cosenza "Giovanni Barracco"



- € 30,50 + costo delle tessera, ai soci ordinari (CAI+CNSAS);
- € 21,71 + costo della tessera, ai soci (CAI+CNSAS) al di sotto dei 25 anni;
- € 43,00 + costo della tessera, ai soci familiari (CAI+CNSAS).

La soluzione prospettata viene valutata dai presenti e, in conclusione, poiché l'assemblea è sovrana e può apportare modifiche alle decisioni del Consiglio Direttivo, la proposta viene **approvata all'unanimità.**

3) Approvazione modifica dell'art.1 del vigente Statuto in ottemperanza della delibera dell'assemblea straordinaria del 22 Novembre 2022;

a questo punto il Presidente dà la parola al socio Francesco Campesi, che ricorda che tale modifica è inerente la variazione dello stato giuridico della associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Cosenza – Giovanni Barracco" da OdV (Organizzazione di volontariato) ad APS (Associazione di Promozione Sociale), in ottemperanza alla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci CAI del 22 Novembre 2022; ricorda inoltre, che tale variazione è stata raccomandata anche dal CAI centrale e che tale atto è necessario al fine di conferire al Presidente di sezione l'autorizzazione alla modifica dell'art.1 del vigente statuto sezionale. **L'assemblea approva all'unanimità.**

Alle ore 19:45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta.

Il Presidente dell'Assemblea
Giacomo Zalfei

il Segretario verbalizzante
Luigi Zaccaro

GIACOMO
ZANFEI
Avv.
03.01.2024
07:25:50
GMT+00:00

ZACCARO LUIGI
ordine APPC Cosenza e provincia
Architetto
02.01.2024 21:10:48
GMT+00:00





CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI COSENZA

“Giovanni Barracco”

(APS-ETS Associazione di Promozione Sociale - ex D.Lgs 117/2017 e succ. mod.)

S T A T U T O

*Approvato dall' Assemblea dei Soci in data 11/12/2023 con la modifica dell'art.1 e con le
modifiche di cui alle note
del 13/01/2020 - 27/01/2020 – 05/03/2020 del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo*

TITOLO I°

DENOMINAZIONE * SEDE * DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata **CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI COSENZA "Giovanni Barracco"** (APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ex art.217/2017 e successive mod.) con sede in Cosenza, (di seguito indicata, per brevità, "Associazione") che continua l'attività della Sezione di Cosenza del Club Alpino Italiano fondata nel 1941. Essa ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione è una Sezione del **CLUB ALPINO ITALIANO**, di cui fa parte a tutti gli effetti, *nonché* Ente del Terzo Settore (ETS). Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del CAI. Lo stendardo dell'Associazione è azzurro e reca al centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro CLUB ALPINO ITALIANO, ed in basso la scritta in oro SEZIONE DI COSENZA "Giovanni Barracco".

Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.

TITOLO II°

SCOPI

Art. 3

L'Associazione ha per scopo di:

- a) Promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, dell'escursionismo in ogni sua manifestazione, della speleologia, nonché quella di ogni altra pratica sportiva dilettantistica legata alla frequentazione della montagna e di tutte le attività didattiche ad essa connesse;
- b) Incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo, mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;
- c) Tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, dell'escursionismo e di ogni altra attività compatibile con la frequentazione dell'ambiente naturale montano, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi alla montagna;
- d) Promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, particolarmente di quelle calabresi;
- e) Costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- f) Assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- g) Assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, perseguendo quant'altro previsto e sancito dall'art. 1 Regolamento Generale del C.A.I.;
- h) Collaborare alla organizzazione del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) avendo lo scopo di prestare, con azioni di volontariato, soccorso ed assistenza ad infortunati e/o dispersi in zone montane o in grotte o per calamità naturali, collaborando con la Protezione Civile.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione promuove ed organizza ogni forma di volontariato anche attraverso attività di interesse generale ed in particolare:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (Codice Terzo Settore lettera "e" - art. 5 D.Lgs 3.7.2017, n 117);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Codice Terzo Settore lettera "f" art. 5 D.Lgs 3.7.2017, n 117);

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo. (Codice Terzo Settore lettera "i");

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. (Codice Terzo Settore lettera "k");

Inoltre:

- a) cura la biblioteca, l'archivio cartografico, bibliografico, fotografico;
- b) Costituisce una dotazione di materiale relativo alle proprie attività;
- c) Organizza e favorisce l'alpinismo e l'escursionismo in tutte le sue forme;
- d) Costruisce e tiene in efficienza capanne sociali, rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera montana;
- e) Cura, anche associandosi ad altre sezioni e/o istituzioni, pubblicazioni relative alle proprie attività;
- f) Promuove iniziative ed attività scientifiche, educative, culturali, ambientali, sportive e di prevenzione;
- g) Promuove, organizza, e gestisce interventi di recupero ambientale montano;
- h) Promuove, organizza e gestisce corsi di formazione finalizzati alle tematiche ambientali ed alpine.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

TITOLO III°

SOCI

Art. 5

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dal Titolo II Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 6

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'Associazione, al Consiglio Direttivo (C.D.), preferibilmente controfirmata da un socio ordinario presentatore, iscritto all'Associazione da almeno un anno.

Per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà parentale.

Nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di soci.

Art. 7

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento della Sezione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'Associazione, si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare

al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano, ed a prestare la sua attività al fine di portare l'Associazione al maggiore grado di efficienza, riconosce altresì che la sua partecipazione a gite o ad altre manifestazioni organizzate dall'Associazione non comporta alcuna responsabilità da parte della stessa per quanto nel corso di esse possa accadere.

Art. 8

La quota sociale annuale, comprensiva del costo della tessera, determinata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Dopo tale data, il socio non in regola con i pagamenti, è considerato moroso; non può partecipare alla vita dell'Associazione né usufruire dei servizi sociali né ricevere le pubblicazioni.

La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento Generale; Il CD ne dà comunicazione al socio: Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettante ai soci.

Art. 9

I diritti dei soci sono quelli stabiliti dal Titolo II dello Statuto e dal Titolo II Cap. IV del Regolamento Generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione e di ricevere eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'Associazione medesima.

Il socio ha diritto di ricevere dall'Associazione la tessera di riconoscimento, il distintivo, una copia dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. ed una copia dello Statuto della Sezione.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Ogni anno, ai soci che raggiungano una anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione di quindici anni, ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di venticinque, cinquanta, sessanta o settantacinque anni, verranno consegnati speciali distintivi riproducenti lo stemma del Club Alpino Italiano.

Art. 10

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per morte (o per estinzione se trattasi di Ente), e per provvedimenti disciplinari, così come previsto dal Titolo II dello Statuto del C.A.I. e dal Titolo II Cap. V del Regolamento Generale del C.A.I.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al C.D. della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno.

Nei casi più gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione o del C.A.I., ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti), il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, contro tali provvedimenti il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio e il CD della Sezione possono

presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea dei Soci;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Presidente;**
- **L'Organo di Controllo Interno;**
- **Il Collegio dei Probiviri.**

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito, e non possono essere conferite che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. (Reg. Gen. Art. 8. Comma 2).

Tutte le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

CAPO I°

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i soci dissenzienti ed assenti.

L'Assemblea viene convocata sia in sessioni ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- Elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo Interno, del Collegio dei Probiviri, ed i rappresentanti all'Assemblea Regionale e Nazionale dei Delegati, con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione. E' escluso il voto per delega o per corrispondenza;
- Delibera sulla relazione del Presidente, sui programmi della Sezione, sulla quota associativa e sui contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati, sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali;
- Delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 50 soci aventi diritto a voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria;
- Delibera in qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- Delibera sulla alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

Art. 15

L'assemblea in seduta ordinaria, viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il termine perentorio del 31 MARZO di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e le elezioni alle cariche sociali e dei delegati all'Assemblea, ed entro il mese di NOVEMBRE

per la determinazione della quota associativa annuale, e per la determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali e dei delegati.

L'assemblea in seduta ordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta di almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo, oppure i 2/3 dei componenti l'Organo di Controllo, oppure dal componente l'Organo di Controllo in forma monocratica. L'assemblea in seduta ordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta di almeno 1/5 dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. La richiesta, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto al Presidente che ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria mediante avviso postale semplice o raccomandata, ovvero a mezzo fax, a mezzo e – mail da inviare ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata e per l'Assemblea. Lo stesso avviso di convocazione va affisso, con le stesse modalità, nella sede della Sezione.

Nell'avviso devono essere indicati, l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivi e preventivi e i relativi documenti giustificativi, devono essere depositati, a disposizione dei soci, presso la Segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 16

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto anni 18 (diciotto) alla data dell'Assemblea escluso i soci aggregati che siano soci ordinari di altre Sezioni.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione di bilanci, né in genere su questioni attinenti le loro responsabilità.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, tuttavia, in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, secondo la decisione dei soci presenti aventi diritto al voto.

Sono escluse le votazioni per delega o per corrispondenza.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

In particolare:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata:
- **in prima convocazione** con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione** da effettuarsi non prima di 20 giorni, con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.
- In entrambi i casi la convocazione avverrà a mezzo avviso postale semplice o raccomandata, ovvero a mezzo fax, a mezzo e – mail da inviare ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata e per l'Assemblea. Lo stesso avviso di convocazione va affisso, con le stesse modalità, nella sede della Sezione.

Art. 20

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione di beni a soggetti estranei al Club Alpino Italiano o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Art. 21

Per le elezioni delle cariche sociali e dei delegati, di cui all'art 12, l'Assemblea nomina tre scrutatori ed un Comitato Elettorale composto da tre membri aventi l'incarico di formare l'elenco dei candidati.

La stessa Assemblea fisserà il luogo e la data delle elezioni.

Gli elenchi formati dal Comitato Elettorale, dovranno essere affissi, all'albo dell'Associazione, sette giorni prima di quello fissato per le elezioni. Potranno essere votati anche soci non indicati negli elenchi.

I soci eleggeranno con votazione unica, distintamente, il Presidente, i Consiglieri, i Componenti dell'Organo di Controllo, i Proviviri, i Delegati sia all'Assemblea Regionale dei Delegati (A.R.D.) che all'Assemblea Nazionale dei Delegati (A.D.).

Si intenderanno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dell'organismo da eleggere.

L'elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a quei candidati a Consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente; il voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a Consigliere.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

CAPO II°

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da 10 (dieci) Consiglieri.

Art. 23

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, un Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Questi ultimi due possono anche essere estranei al Consiglio Direttivo, ma in ogni caso soci della Sezione.

Art. 24

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo la competenza dell'Assemblea dei soci di cui all'Art. 14 del presente Statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, delibera sulla relazione annuale del Presidente relativa all'attività sociale;
- convoca le Assemblee dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci il programma annuale di attività dell'Associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti necessari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- autorizza la effettuazione di spese straordinarie non previste in bilancio di previsione, sentito il Tesoriere;
- ratifica la liquidazione di tutti gli eventuali rimborsi di spese sostenute dai Soci nell'ambito delle previsioni di bilancio;
- autorizza preventivamente la concessione di eventuali omaggi o elargizioni nei confronti di terzi, Enti, Istituzioni;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;

- propone incarichi a soci o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

- delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi;

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo soci, ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere, con parere esclusivamente consultivo.

Alle riunioni del C.D. possono partecipare i Past President che su delega del Presidente possono assumere cariche di rappresentanza.

I Reggenti delle Sottosezioni partecipano di diritto alle riunioni del CD con le modalità previste dal successivo Art. 41.

I rappresentanti dei Gruppi partecipano alle riunioni del CD nei modi indicati dal successivo Art. 48.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi né fa le veci, o a richiesta di almeno tre Consiglieri.

Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di cinque giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente, ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, (Presidente più dieci Consiglieri) il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura dell'*Organo di Controllo Interno*.

CAPO III°

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci con delibera del Consiglio Direttivo;

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale;

Esercita la direzione e la sorveglianza degli affari sociali;

Firma i processi verbali delle sedute del C.D. dopo la loro approvazione;

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporli alla ratifica di tale organo nella riunione successiva;

In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, o in via subordinata dal componente il CD avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

CAPO IV°

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E REVISIONE

Art. 28

- a) L'Organo di Controllo Interno è composto da 3 membri effettivi, ed uno supplente, esso elegge al suo interno un Presidente. I componenti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni, hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della cassa e dei libri contabili, dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

L'Organo di Controllo Interno, ad ogni fine esercizio, redige una relazione sui bilanci annuali.

b) Esso esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dalla Sezione, oltre a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017;

c) verifica periodicamente la contabilità e la cassa;

d) accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie, nel rispetto delle Leggi vigenti e dei deliberati degli organi della Sezione;

e) verifica annualmente i bilanci consuntivi delle Sottosezioni e dei Gruppi;

f) verifica il bilancio d'esercizio della Sezione;

g) redige una relazione di quanto riscontrato, con le osservazioni per il Consiglio Direttivo, da presentare in Assemblea.

Qualora la Sezione sia obbligata alla revisione legale dei conti, avendo superato le soglie che ne rendono obbligatoria l'adozione, (Art.30 del D.Lgs 03.07.2017 n° 117) il controllo contabile può essere esercitato dall'Organo di Controllo Interno, se tutti i membri sono revisori legali iscritti nell'apposito registro (D.Lgs 39/2010), Ovvero, in sostituzione, provvede con apposita Delibera del Consiglio Direttivo della Sezione su proposta del Tesoriere, alla nomina di professionisti esterni anche in forma monocratica.

CAPO V°

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri scelti tra i soci della sezione, di età non inferiore ad anni 35 (trentacinque), e con almeno 5 (cinque) anni di appartenenza alla stessa.

Il collegio dei probiviri della Sezione non è un organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione.

Per le attività dello stesso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Generale del CAI.

CAPO VI°

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 30

La durata in carica del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo interno e dei Probiviri è di 3 (tre) anni.

I Consiglieri, l'Organo di Controllo Interno, e i componenti il Collegio dei Probiviri sono rieleggibili nei successivi trienni.

I Delegati sono anch'essi rieleggibili negli anni successivi.

Il Presidente è eleggibile una seconda volta e lo può essere ancora dopo almeno un triennio di interruzione.

TITOLO V°

IL SEGRETARIO * IL TESORIERE * I DELEGATI

CAPO I°

IL SEGRETARIO

Art. 31

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che, previa approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Il verbale sarà sottoposto alla lettura da parte del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.

Il Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, dirige l'ufficio di segreteria, compila la prima nota cassa, che consegnerà con cadenza mensile al Tesoriere, compila e tiene in regola l'inventario dei beni mobili e delle attrezzature, da aggiornarsi annualmente, partecipa di diritto quale elemento coordinatore alle riunioni delle commissioni e dei gruppi.

Nell'espletamento delle sue funzioni può essere coadiuvato da uno o più collaboratori, scelti tra i soci ed all'uopo nominati dal Presidente.

CAPO II°

IL TESORIERE

Art. 32

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e tiene la contabilità.

Vigila sulla corretta gestione del bilancio di previsione, propone al C.D. eventuali modifiche al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio, emette i mandati di pagamento con il concorso del Presidente.

Nelle operazioni bancarie opera, con firma disgiunta, con il Presidente.

CAPO III°

I DELEGATI

Art. 33

I Delegati all'assemblea dei Delegati del C.A.I. ed all'assemblea del gruppo territoriale di riferimento rappresentano, con il Presidente, l'Associazione alle relative Assemblee.

La durata in carica dei Delegati è di 3 (tre) anni.

Essi concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette Assemblee. Il numero e le attribuzioni dei delegati sono regolati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO VI°

PATRIMONIO * ESERCIZI SOCIALI * BILANCI

Art. 34

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 35

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvarrà delle seguenti entrate sociali così costituite:

- dalle quote di ammissione;

- dalle quote associative, detratta la parte spettante all'Organizzazione Centrale del C.A.I.;
- da contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali anche in base alla vigente normativa in materia;
- da elargizioni di Associazioni o di terzi (persone fisiche o Enti);
- da donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale;

Art. 36

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 GENNAIO e terminano il 31 DICEMBRE di ciascun anno.

Art. 37

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO VII°

SOTTOSEZIONI *SOTTOSEZIONE UNIVERSITARIA* GRUPPI

CAPO I°

SOTTOSEZIONI

Art. 38

L'Associazione può costituire una o più Sottosezioni su richiesta di almeno 50 (cinquanta) soci maggiorenni.

La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i Regolamenti.

La costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal C.D.R. del Gruppo Regionale CAI.

Art. 39

Le Sottosezioni avranno un proprio Regolamento, redatto con l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto.

Esso non può essere in contrasto con quello della Sezione.

Art. 40

Le Sottosezioni sono dirette e amministrate da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci della Sottosezione, presieduto da un Reggente, anch'esso eletto dall'Assemblea.

Entro 20 (venti) giorni dall'elezione i nomi del Reggente e dei componenti il Consiglio Direttivo della Sottosezione dovranno essere comunicati, per la ratifica, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione con funzione consultiva.

Art. 41

I soci della Sottosezione partecipano alla elezione dei delegati della Sezione di appartenenza.

I soci della Sottosezione hanno tutti i diritti dei soci della sezione e possono partecipare alle assemblee dell'Associazione.

Art. 42

L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata una volta all'anno con preavviso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale può delegare ad intervenire i suoi rappresentanti.

Art. 43

I rapporti economici tra l'Associazione e le Sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in relazione anche al disposto dello Statuto Generale del C.A.I.

Art. 44

Le Sottosezioni, una volta costituite, non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, ma hanno autonomia gestionale. Le stesse non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.

Per le obbligazioni assunte, la Sottosezione risponde sia nei confronti della Sezione, sia nei confronti dei soci che dei terzi con il suo patrimonio, e delle obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

Di tali obbligazioni in nessun caso risponde la Sezione.

Art. 45

La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza ricorso all'Assemblea Sezionale da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione notificata con lettera raccomandata a/r della deliberazione di scioglimento e infine da quanto disposto dal successivo Art. 47.

Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o più liquidatori che dovranno operare sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 46

Quando i soci di una Sottosezione per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venti, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art. 50, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, accertata la sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori che dovranno operare come previsto dal precedente Art. 46.

Per quant'altro si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo VI Capo III del Regolamento del CAI.

CAPO II°

GRUPPO UNIVERSITARIO

Art. 47

Il gruppo è costituito e disciplinato secondo le disposizioni vigenti in materia di Gruppi (art. 48)

CAPO III°

GRUPPI

Art. 48

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa.

I Gruppi devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi a loro disposizione.

Gli Organi Direttivi dei Gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono partecipare i rappresentanti dei Gruppi con diritto di esprimere pareri, non vincolanti, in ordine alle materie di rispettiva competenza.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.

TITOLO VIII°

CONTROVERSIE

Art. 49

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriale, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX°

SCIoglimento * DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I°

SCIoglimento

Art. 50

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci col voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ai sensi dell'Art. 30 CC, 11/21 disp. ed att. C.C..

La liquidazione della stessa deve avvenire sotto il controllo del Collegio Nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Lo scioglimento può anche avvenire d'Ufficio da parte degli Organi preposti del Club Alpino Italiano secondo le modalità di cui all'Art. 83 del Regolamento Generale del C.A.I..

In caso di scioglimento, secondo qualsiasi delle modalità di cui sopra, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di 3 (tre) anni dal C.D.R. (Comitato Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. (Gruppo Regionale) interessato.

CAPO II°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 52

L'adeguamento dell'Ordinamento delle strutture territoriali alle modifiche dell'Ordinamento della struttura Centrale è atto dovuto.

E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

INDICE

❖ TITOLO I°

- *DENOMINAZIONE * SEDE * DURATA*

❖ TITOLO II°

- *SCOPI*

❖ TITOLO III°

- *SOCI*

❖ TITOLO IV°

➤ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo Interno
- Il Collegio dei Probiviri

❖ **TITOLO V°**

- IL SEGRETARIO
- IL TESORIERE
- I DELEGATI

❖ **TITOLO VI°**

- PATRIMONIO
- ESERCIZI SOCIALI
- BILANCI

❖ **TITOLO VII°**

- SOTTOSEZIONI
- SOTTOSEZIONE UNIVERSITARIA
- GRUPPI

❖ **TITOLO VIII°**

- CONTROVERSIE

❖ **TITOLO IX°**

- SCIoglimento
- DISPOSIZIONI FINALI



UNIVERSITA' DI TORINO
 SERVIZIO TIRATURE E COPIE
 Numero 0503-2024
 di 203 della Serie 3
 importo versato € 448,00 con F23 0204-2024

